



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023"*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato ribadito l'obbligo degli enti locali della Provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui

bilanci di previsione 2022-2024, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida *“sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate”*, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2022 che, al punto 2.3, stabilisce che l'esame dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione *“sulla base di criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo sarà svolto con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005 e riguarderà, in particolare, la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'indebitamento, il pareggio di bilancio, la verifica dell'osservanza dei vincoli dell'indebitamento ex art. 119 della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di minori entrate e maggiori spese, la composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*;

VISTA la propria deliberazione n. 46/2022/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un'articolata istruttoria e di specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nei questionari, in modo da garantire comunque l'esame di un numero di comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento; RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 46/2022/INPR, il Campodenno rientra tra gli enti da assoggettare a controllo analitico, per la necessità di effettuare specifico approfondimento in considerazione della presenza di equilibri complessivi di parte corrente negativi di cui al rigo O3 del prospetto di verifica (criterio indicato al nr. 3);

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-07/12/2022-0842891, del 7 dicembre 2022, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2021 trasmesso a questa Sezione di controllo il 12 ottobre 2022, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Campodenno, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021;

VISTA la nota prot. n. 38 del 13 gennaio 2023, con la quale con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 231 del 24 gennaio 2023, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

CONSIDERATO che il Comune di Campodenno, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

VISTA l'ordinanza n. 25/2023 del 30 giugno 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Cons. Tullio Ferrari e convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto, ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo."*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR, depositata in data 8 luglio 2022, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”*.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*".

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*" ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma

Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppata in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come *"bene pubblico"*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *"l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee."*

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *"la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]"*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Campodenno, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	610.736,63
- Parte accantonata (lett. B)	233.684,36
- Parte vincolata (lett. C)	90.995,49
- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	84.885,21
- Parte disponibile (lett. E)	201.171,57

- Fondo finale di cassa	536.488,72
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	61,58%
- Residui attivi finali	1.729.314,67
- Residui passivi finali	1.483.688,48
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	59.546,26
- Risultato di competenza (W1)	85.861,05
- Equilibrio di parte corrente (O3)	-26.154,65
- Equilibrio complessivo (W3)	160,14
- Sostenibilità dei debiti finanziari	5,70%
- Attivo patrimoniale	21.950.646,93
- Passività patrimoniali	4.032.081,51
- Patrimonio netto	17.918.565,42

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 38 del 13 gennaio 2023), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- ritardata approvazione del rendiconto e invio tardivo dello stesso alla BDAP;
- equilibrio di bilancio complessivo (O3) negativo;
- mancata trasmissione alla Sezione dell'elenco delle spese di rappresentanza;
- contrasto all'evasione tributaria: richiesta di chiarimenti;
- accantonamento al fondo contenzioso;
- residui attivi vetusti;
- stato patrimoniale e aggiornamento degli inventari;
- organismi partecipati in perdita e doppia asseverazione dei rapporti di debito e credito;
- cassa vincolata;
- mancato invio di documentazione in allegato al rendiconto tramite la piattaforma Con.Te;
- monitoraggio progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU.

In esito alla predetta richiesta, con nota di data 24 gennaio 2023, acquisita al prot. Corte dei conti n. 231 di pari data, a firma dell'Organo di revisione e del Segretario, sono state trasmesse le controdeduzioni alla richiesta istruttoria.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Il Comune di Campodенно ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2021 in data 30 giugno 2022, oltre il 30 aprile 2022, termine previsto dall'art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 3 giugno 2022 oltre il termine del 30 maggio 2022.

Innanzitutto, si rappresenta che il rendiconto è atto obbligatorio per legge (*cfr.*, in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione, relativa all'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi; poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del decreto legislativo n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento; per il rendiconto 2019, al 30 giugno 2020), *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della legge provinciale n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo del commissario, nel caso in cui il comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei*

programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni” (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Campodenno, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tale riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della legge n. 196/2009 (rubricato “Banca dati delle amministrazioni pubbliche”), così prevede: *“Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.”.*

La BDAP risponde, pertanto, all’esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *“di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura”* (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all’armonizzazione dei bilanci pubblici, *“finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016).

Inoltre, con la deliberazione n. 111/2017/INPR, questa Sezione aveva già richiamato l’attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull’indefettibilità dell’adempimento dell’invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che *“per garantire l’esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall’ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell’ordinamento locale dall’art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015.”.*

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, con l’art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l’altro, in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla data prevista per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, *“per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui*

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.”.

A fronte dell'inosservanza di detto inadempimento, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”.*

In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo*, il ricorso, da parte dell'amministrazione inadempiente, all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

La norma, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3-ter. c. 1. del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, e dall'art. 14-ter, c. 1. del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 gennaio 2023, n. 6, ha, peraltro, previsto che *“Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori”.*

Il d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto all'art. 5-bis che *“Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [16 luglio 2022], abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”.*

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Campodenno, ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2021 in data 30 giugno 2022 ed è stato trasmesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) con esito positivo in data 3 giugno 2022. Pertanto, allo stesso non si applicano le suddette restrizioni in materia di assunzioni di personale.

Peraltro, l'ente ha rappresentato che il ritardato adempimento è dipeso dalla carenza di personale dell'Ufficio ragioneria dovuto al cambio del personale nel corso degli anni.

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, questa Sezione di controllo conferma la necessità di un rigoroso rispetto dei termini di approvazione del

rendiconto e di trasmissione dei relativi dati alla BDAP, verificando che l'acquisizione sia avvenuta con esito positivo.

5. Dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio è emerso un equilibrio complessivo di parte corrente (O3) negativo per un importo di euro 26.154,65.

Nel riscontro istruttorio il comune ha motivato il disavanzo corrente in ragione della quota annuale che l'ente è tenuto a restituire alla Provincia autonoma di Trento per l'operazione di estinzione anticipata mutui, di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014, nonché per gli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

Al fine di incrementare le risorse proprie l'amministrazione ha previsto di utilizzare "Castel Belasi", bene monumentale il cui restauro è stato recentemente completato, per le celebrazioni matrimoniali, con possibilità, visto il crescente interesse all'utilizzo della struttura, di migliorare i saldi di bilancio.

Il Collegio, preso atto di quanto dedotto, rileva che il disequilibrio, pur essendo determinato dalle poste che il comune ha illustrato, rimane comunque un fattore di forte criticità nella gestione dell'ente, poiché, nella specifica situazione, è stata utilizzata una quota consistente dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per spese correnti e per il rimborso del prestito, per un importo di euro 88.084,20, che ha consentito di mitigare l'entità del disequilibrio.

È pertanto necessario che l'amministrazione attivi le necessarie iniziative correttive, oltre a quelle evidenziate, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio della gestione corrente attraverso risorse di natura ordinaria.

6. Dal conto dei residui attivi del comune è emersa una significativa incidenza di residui vetusti, formati nelle annualità 2017 e precedenti (pari al 19,38% del totale), con riferimento, in particolare, al titolo 4 delle entrate relativo ai trasferimenti in conto investimenti.

In istruttoria, l'amministrazione ha riferito che, rispetto all'importo iniziale di euro 315.440,28, 275.440,28 euro sono riferiti ai lavori di restauro di Castel Belasi, ultimati e rendicontati con determinazione del segretario comunale n. 153 del 20 dicembre 2020. Per tale finanziamento, in data 29 dicembre 2022, il comune ha incassato dalla Provincia l'acconto di euro 77.363,07.

Il comune ha, inoltre, rappresentato che a fronte di un totale di residui attivi in conto capitale al 31 dicembre 2021 di euro 1.107.116,96, a fine anno 2022 la consistenza si è ridotta all'importo di euro 343.428,29, mentre per quanto concerne i residui attivi di parte corrente vantati nei confronti della PAT, la consistenza di fine esercizio 2021 di euro 30.427,73 la relativa somma è stata interamente incassata.

Peraltro, il residuo di euro 343.428,29 è riferito ad opere già ultimate per le quali è stato trasmesso il relativo rendiconto alla Provincia.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto dedotto, ritiene opportuno, in linea generale, richiamare il principio contabile n. 9 della prudenza, in base al quale l'amministrazione deve effettuare - annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo una ricognizione dei residui attivi e passivi, al fine di verificare la fondatezza giuridica per il mantenimento della posta tra i crediti (o debiti) nel bilancio dell'ente. Tenuto conto che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria "potenziata", i residui attivi (ma anche passivi) sono interamente costituiti da obbligazioni scadute è necessario per i crediti che l'ente predisponga con tempestività gli atti necessari per incassare le somme dovute a titolo di trasferimento e per le entrate proprie attivi le procedure necessarie per il recupero dei relativi crediti.

7. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del comune in qualità di soggetto attuatore.

In particolare, dalla piattaforma ReGIS sono stati estratti gli interventi di pertinenza dell'ente con richiesta di trasmettere, per ciascuno, una breve relazione circa lo stato di avanzamento dei medesimi, il rispetto del cronoprogramma e l'ammontare delle somme eventualmente incassate a titolo di anticipo entro la data del 31 dicembre 2022.

Nell'ipotesi di mancato rispetto delle scadenze previste, è stata richiesta l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la criticità.

Inoltre, si è provveduto a incrociare i progetti in carico al comune con quelli segnalati dalla Sezione delle Autonomie nel "Dossier" di cui alla delibera n. 18/SEZAUT/2022/INPR, al fine di verificare il puntuale aggiornamento della piattaforma ReGIS, come previsto dalla vigente normativa.

Di seguito si sintetizzano gli esiti del monitoraggio alla data di conclusione dell'attività istruttoria:

MISSIONE/ COMPONENTE/ INVESTIMENTO	CUP	DESCRIZIONE PROGETTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR	SOMME INCASSATE A TITOLO DI ANTICIPO	ESITO MONITORAGGIO
M1C1I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	H91C22000970006	Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione comunale	47.427	47.427		Con determina del Servizio Segreteria n. 107/2022 dd. 11.11.2022 è stato affidato l'incarico per la migrazione al cloud alla ditta Municipia Spa mediante ordine diretto di acquisto (Oda) sul Mepat
M1C1I1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO	H91F22001960006	Rafforzamento adozione piattaforme nazionali di identità digitale	14.000	14.000		L'ente comunica che ha ottenuto il finanziamento e che con delibera della Giunta comunale n. 08/2022 ha deliberato di aderire al servizio attivato in favore dei Comuni nel contesto delle iniziative previste dall'accordo di collaborazione strategica tra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Trentino Digitale, nell'ambito della transizione Digitale e della digitalizzazione dei servizi per i cittadini e le imprese
M1C1I1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO	H91F22002270006	Rafforzamento dell'adozione della piattaforma PagoPA e applicazione IO	5.103	5.103		L'ente comunica che ha ottenuto il finanziamento e che con delibera della Giunta comunale n. 08/2022 ha deliberato di aderire al servizio attivato in favore dei Comuni nel contesto delle iniziative previste dall'accordo di collaborazione strategica tra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Trentino Digitale, nell'ambito della transizione Digitale e della digitalizzazione dei servizi per i cittadini e le imprese
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H98I21001440004	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di Campodenno, 1° lotto	385.000	385.000		I lavori sono stati ultimati in data 10.11.2022 e, con determina del Segretario n. 129 dd. 23.12.2022 sono stati approvati la contabilità finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo, oltre alle ritenute all'impresa appaltatrice, con conseguente approvazione del quadro riepilogativo della spesa.
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H94H19000280005	Lavori di messa in sicurezza piazzale a servizio del Centro Scolastico anno 2020	94.000	94.000		I lavori sono stati ultimati e con determina del Servizio di segreteria 50/2021 dd. 18.5.2021 è stato approvato lo stato finale dei lavori.
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H92E22000250001	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di Campodenno, 2° lotto,	92.190	92.190		I lavori sono stati consegnati all'impresa in data 09.09.2022

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva, rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune
di Campodenno;

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare l'approvazione del rendiconto e l'invio dei relativi dati alla BDAP nel rispetto
dei termini previsti;
- ad assicurare l'adozione di idonee misure finalizzate al raggiungimento degli equilibri di
bilancio della parte corrente anche attraverso il contenimento delle spese di natura non
obbligatoria nonché il monitoraggio delle altre spese al fine di migliorare l'efficienza dei

processi di erogazione garantendo il rispetto degli standard di qualità dei servizi resi alla cittadinanza;

- a valutare attentamente i presupposti giuridico contabili per il mantenimento dei residui attivi o passivi vetusti, verificando non soltanto l'idoneità del titolo giuridico, ma anche l'effettiva recuperabilità della somma, assicurando, per le poste attive, le necessarie misure di promozione al fine della puntuale riscossione delle stesse;
- ad assicurare la gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che anche l'eventuale mancata osservanza delle scadenze intermedie determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2023 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Campodenno (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Campodenno.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2023.

Il Magistrato relatore

Cons. Tullio FERRARI

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Per Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

Il Funzionario

Marco ULACCO

(firmato digitalmente)